

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 19/05/2020

FATTO

La parte ricorrente è titolare di un buono fruttifero postale della serie Q/P emesso in data 29 settembre 1986, con riferimento al quale lamenta che l'intermediario resistente si è reso disponibile a rimborsare un importo inferiore rispetto a quello risultante facendo applicazione delle condizioni riportate a tergo del buono. Eccepisce in particolare che il timbro apposto sul retro del titolo indica la misura dei nuovi tassi limitatamente al primo ventennio mentre lascia inalterati i rendimenti per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno e deduce che per tale ultimo periodo l'unico riferimento è quello originariamente stampato sul retro del titolo. Pertanto, con ricorso presentato in data 3 gennaio 2020, preceduto dal reclamo, chiede la corresponsione della somma di € 1.065,44, pari al rendimento per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno calcolato facendo applicazione delle condizioni risultanti sul retro del buono.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. A tal fine, richiamata la normativa applicabile e ripercorsi i fatti di causa, rileva che il buono di cui è titolare la parte ricorrente appartiene alla serie Q, istituita con il D.M. 13 giugno 1986. Deduce quindi che il rendimento è quello previsto dalla normativa applicabile, la quale prevede una percentuale crescente dall'8 % al 12 % in regime di capitalizzazione annua composta per i primi venti anni mentre per il periodo compreso tra il ventunesimo e trentesimo anno viene riconosciuto per ciascun bimestre in regime di capitalizzazione



semplice un rendimento pari al 12 % annuo calcolato in base al rendimento maturato al ventesimo anno.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente contesta le controdeduzioni dell'intermediario resistente e ribadisce nella sostanza quanto già dedotto nel ricorso.

DIRITTO

Il ricorso, con cui si chiede il rimborso di un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P facendo applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dall'intermediario resistente è meritevole di parziale accoglimento, dovendosi affermare il diritto della parte ricorrente di ottenere il rimborso del buono facendo applicazione delle condizioni riportate sul retro dello stesso per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Nel caso di specie trova infatti applicazione il consolidato orientamento di questo Arbitro il quale, in aderenza alla posizione delle giurisprudenza ordinaria, ha fatto riferimento da un lato alla data di emissione dei buoni rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali di modifica dei rendimenti risultanti sui buoni stessi e dall'altro all'esigenza di tutelare l'affidamento dei sottoscrittori sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiamo modificato tali rendimenti, in particolare con riferimento all'ultimo decennio di durata degli stessi.

A tal fine si è affermato che "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi –, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020)" (così, ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero postale, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso e non modificate (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Diversamente, nel caso in cui i buoni siano stati emessi precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale modificativo dei tassi, deve ritenersi che in virtù del meccanismo di eterointegrazione il vincolo contrattuale i rendimenti originariamente indicati sul retro dei buoni siano stato validamente modificati con i nuovi rendimenti individuati dai decreti ministeriali (sul punto già ABF – Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento n. 5675 dell'8 novembre 2013 e più di recente Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020.

Venendo al caso di specie, occorre rilevare che il buono della serie Q/P di cui è titolare la parte ricorrente, risulta emesso in data 29 settembre 1986, quindi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, da ciò derivando che con riguardo a tale buono il vincolo tra emittente e sottoscrittore risulta formato secondo quanto risulta dal buono stesso, in quanto appunto emesso successivamente all'entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale. Pertanto, atteso che con il timbro apposto a tergo del buono risultano modificati validamente i soli rendimenti relativi ai primi venti anni, non essendo invece presenti indicazioni differenti rispetto a quelle originariamente stampate sul retro del buono per il periodo successivo, deve ritenersi che per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno spetta alla parte ricorrente il rendimento di "lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA